

INDICAZIONI OPERATIVE A SUPPORTO DEI COMUNI PER LA CONFORMAZIONE DEGLI STRUMENTI URBANISTICI AL PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE (PPR)

Tali indicazioni si riferiscono ad entrambe le procedure previste dalla L.R. n.5/2007: procedura ordinaria ex art. 63 bis e procedura “semplificata” ex art. 63 septies.

ASPETTI AMMINISTRATIVI E PROCEDURALI

Indicazioni generali su elaborati e procedura

Il procedimento in argomento va definito unicamente come “Conformazione” (da eliminare, dunque, la dicitura “Adeguamento” nella documentazione).

La Variante di conformazione deve provvedere a:

- declinare a livello locale le preminenze paesaggistiche territoriali oggetto delle Schede d’ambito di paesaggio;
- sviluppare i contenuti progettuali e trasferirli sul territorio arricchendoli di nuovi elementi rispetto a quelli presenti nel PPR;
- integrare gli aspetti di tutela e di progetto del PPR nella componente strutturale, all’interno del piano struttura comunale e dei relativi obiettivi-strategie. Le tre reti strategiche dovranno dialogare strettamente con le previsioni strutturali, costituendone di fatto integrazione funzionale e sinergica;
- sviluppare indirizzi e prescrizioni di PPR al livello della scala progettuale comunale, corrispondente all’azione operativa normativa (NTA del Piano) ed azzonativa;
- la zonizzazione operativa non dovrà porsi in contrasto con le disposizioni di tutela e riqualificazione paesaggistica dei beni paesaggistici, con le azioni progettuali previste nell’ambito delle reti strategiche, con l’attuazione degli obiettivi e degli indirizzi di qualità paesaggistica dei Morfotipi.

Incidendo su obiettivi e strategie vigenti, la Variante di conformazione al PPR deve essere preceduta dalla formulazione delle direttive da parte del Consiglio Comunale, come previsto dall’art. 63 bis, co. 8 della LR 5/2007, da mettere in relazione con i suoi obiettivi generali. Fermo restando gli adempimenti di legge, si ribadisce in ogni caso l’opportunità di fornire le direttive sin dalle fasi preliminari dei TT, nel rispetto dei passaggi logico-procedurali di elaborazione della Variante. Le direttive sono altresì previste per la procedura di Variante “semplificata” ai sensi dell’articolo 63 septies, co. 4 della medesima legge.

Gli elaborati da predisporre per la Variante di conformazione sono indicati nel Regolamento regionale di cui al D.P.Reg 11 ottobre 2022, n. 126/Pres all’art. 7 e, nel dettaglio, all’allegato A.

Ove la proposta di Variante ritenesse di affidare la delimitazione dei beni paesaggistici anche ad elaborati grafici diversi da quelli chiamati a documentare la situazione “statutaria” del paesaggio (ad esempio utilizzando per tal fine una “carta dei vincoli”), il completo ed esaustivo riconoscimento della situazione amministrativa relativa ai perimetri dei beni paesaggistici, per chiarezza applicativa, va riportato unicamente nelle cartografie specificamente dedicate (Parte Statutaria).

Si segnala il fatto che l’elaborato di parte Statutaria deve contenere solamente le elaborazioni relative ai beni paesaggistici, anche con specifico riferimento all’individuazione delle aree dove non è richiesta l’autorizzazione paesaggistica: aree di accertamento (art. 143, comma 4, lett. a del codice); aree gravemente compromesse e degradate (art. 143, comma 4, lett. b del codice).

La rappresentazione grafica riferita agli “Immobili interesse storico artistico architettonico – Parte II del Codice” e al rischio archeologico andrà inserita, invece, nelle tavole dedicate al quadro conoscitivo o ai beni culturali (Parte strategica).

In caso di ulteriori modifiche al PRGC, non strettamente riconducibili alla sua conformazione al PPR, è necessaria una verifica puntuale del loro carattere, al fine di stabilire il percorso procedurale alla luce delle novelle legislative (cfr. art. 57 quater, co. 2 bis della LR n.5/2007).

QUADRO CONOSCITIVO

Immobili di interesse storico artistico architettonico di cui alla Parte II del Codice

Nell’ambito delle attività di Conformazione l’amministrazione comunale dovrà verificare le tutele presenti sul

territorio comunale per quanto riguarda la parte seconda del Codice.

Gli Immobili di interesse storico artistico architettonico di cui alla Parte II del Codice, devono essere riportati e riconosciuti nel PRGC con l'esatta perimetrazione delle particelle catastali interessate. Tali beni sono da collocare nella tavola di quadro conoscitivo e nell'elaborato di parte strategica e non nell'elaborato di parte statutaria.

Si ricorda alle amministrazioni coinvolte di fare specifica richiesta della documentazione utile alla competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per il Friuli Venezia Giulia.

Per quanto attiene i BBCC ex lege d'Interesse culturale non verificato, la delimitazione dovrà limitarsi all'edificio, non all'area dell'intero mappale.

Lo strato informativo "*Immobili interesse storico artistico architettonico - Parte II d.lgs. 42-2004*" andrà integrato con l'areale dei fabbricati corrispondenti ai beni tutelati ex lege. Per tali beni, il campo "tipo_dec", andrà compilato con la dicitura "interesse culturale non verificato".

Rete idrografica minore

Le "Aste" dei corsi d'acqua non comprese nel PPR possono essere indicate dall'Ente territoriale solo se di valore paesaggistico, nel Quadro Conoscitivo come "Corsi Acqua Tratte" (come entità geometriche lineari – tratte E da inserire come ulteriore contesto) o come "Ulteriori contesti di Alvei" con un areale (UC_Alvei).

PARTE STATUTARIA

Territori coperti da foreste e da boschi (Art. 28 NTA del PPR)

Con riferimento ai territori coperti da foreste e da boschi - articolo 142, comma 1, lettera g) del Codice - eventuali scostamenti rispetto all'individuazione di cui alla Banca dati di PPR, dovuti alla correzione di errori non conseguenti a mere specificazioni di scala, necessitano del parere favorevole dell'Ispettorato forestale della Regione.

In alternativa, si suggerisce che l'amministrazione comunale mantenga in uso il perimetro PPR, riconoscendo a eventuali nuovi documenti tecnici ricognitivi prodotti dal Comune valore indicativo utile alla gestione tecnica comunale; eventuali istanze puntuali a realizzare opere e interventi che dovessero riguardare, secondo il PPR, aree boscate, ma, invece, in base ai risultati della ricognizione di aggiornamento di dettaglio condotta dal Comune, aree non interessate da forestazione, potrebbero essere precedute da istanze rivolte all'Ispettorato competente finalizzate ad accertare definitivamente l'effettiva presenza o meno del bosco.

Il perimetro efficace del bene tutelato "bosco" è quello del PPR e tutte le modifiche proposte dal Comune sono invece indicative e orientative dell'opportunità di richiedere specifico parere forestale all'atto della ricezione da parte del Comune stesso, di un'istanza di livello edilizio.

In applicazione dell'articolo 28, comma 9 del PPR, in caso di incoerenza tra le definizioni normative di cui ai commi 2 e 3 del medesimo articolo e la cartografia, sono prevalenti le prime.

Il perimetro di tutela indicato nel WebGIS del PPR andrà aggiornato tenuto conto dello stato dei luoghi come definito dall'autorità forestale competente in materia.

Terreni incolti e abbandonati in aree montane

Qualora l'Amministrazione Comunale ha intrapreso le attività di conformazione dello strumento urbanistico sia un Comune classificato montano dalla LR 33/2002, si chiede di formulare proprie considerazioni in relazione al grado di estensione sul proprio territorio di terreni incolti e abbandonati, in particolare indicando se già nell'ambito della proposta di Variante, sia nelle intenzioni dell'Ente affrontare il tematismo della ricognizione finalizzata all'integrazione delle informazioni in uso alla Regione, oppure se per il Comune possa essere di interesse far rientrare tale indagine, indicativamente nel quadro di successive attività amministrative al di fuori della conformazione paesaggistica in atto.

Zone di interesse archeologico e Aree a rischio potenziale archeologico

In generale, va verificata la terminologia riferita ai beni archeologici tenendo conto che sui territori comunali non sempre sono state riconosciute Zone di interesse archeologico tutelate ai sensi della parte III del Codice. Queste ultime sono state riconosciute quali beni paesaggistici e andranno collocate nell'elaborato di parte

statutaria come gli altri beni paesaggistici.

Per la legenda si raccomanda l'uso delle terminologie riportate nella legenda del webgis e pertanto "Zone di interesse archeologico" o "ulteriori contesti archeologici."

Per quanto riguarda la ricognizione relativa al rischio archeologico si tratta, invece, di areali che andranno riconosciuti nel quadro conoscitivo di piano, eventualmente della tavola dei beni culturali o nell'elaborato dei vincoli del PRGC. Lo strato informativo "*aree_rischio_potenziale_archeologico*" dovrà contenere la delimitazione delle aree a rischio, disegnate sulle singole particelle catastali interessate. Il campo "codice" dovrà essere compilato con la sigla della scheda collegata.

Morfotipi

Non possono essere proposti a cura del Comune Morfotipi ulteriori rispetto a quelli elencati dal PPR. Qualora il Comune abbia necessità di definire un Morfotipo diverso da quelli indicati dal PPR, può avvalersi delle Varianti di Morfotipi esistenti o di Ulteriori contesti se non si tratta di aree già tutelate.

I morfotipi insediativi, per loro stessa definizione, descrizione e concezione di PPR, nonché per i relativi valori da preservare, comprendono anche le strade di distribuzione e gli spazi aperti pubblici e privati. Analogamente, anche le aree a servizi si ritiene che, in linea generale, debbano essere incluse nei morfotipi insediativi di pertinenza.

La delimitazione deve superare la tradizionale zonizzazione di PRGC e deve essere effettuata in una scala congrua, pertanto sempre tenendo conto anche delle superfici pertinenziali e di afferenza del tessuto dell'edificato.

In ogni caso, l'individuazione dei morfotipi riguarda la situazione fisica e insediativa riscontrabile al momento della conformazione del PRGC: pertanto, ad esempio, una previsione di zona D (o di zona C) non ancora attuata, non va inclusa nel morfotipo insediativo ma, piuttosto, in relazione alle caratteristiche e alle vocazioni delle aree, può esser ricompresa nel morfotipo dei Mosaici agrari periurbani.

Il percorso logico ed analitico di individuazione dei morfotipi deve essere esplicitato nella relazione illustrativa; la trattazione dei morfotipi deve essere supportata da documentazione storica di analisi dell'evoluzione/permanenza del "tipo" identificato (mappe storiche, ortofoto), e preferibilmente anche da documentazione fotografica attuale, che identifichi valori e criticità (viste, assi prospettici, relazioni spaziali, elementi da preservare, ecc.).

L'individuazione grafica dei morfotipi è contenuta nell'elaborato di Parte Statutaria o in un elaborato dedicato e non va riportata nell'elaborato di zonizzazione.

Le delimitazioni dei morfotipi, andranno inserite nello strato informativo "*morfotipi_areali*". Normativa

Le norme di PRGC devono precisare le zone urbanistiche interessate dal Morfotipo, esprimere in maniera sovraordinata e trasversale alla singola zona urbanistica la disciplina riferita agli interventi possibili, a eventuali prescrizioni, alle opere ritenute necessarie a riscontrare indirizzi e direttive delle schede di ambito del PPR.

Non è quindi sufficiente il solo richiamo nelle norme di PRGC di obiettivi ed indirizzi tratti dalla Scheda d'Ambito, ma quanto già presente nel PPR va declinato e specificato in relazione al territorio comunale, e a valori e criticità identificati per il Morfotipo considerato.

Per una più agevole applicazione delle Norme di PRGC dedicate ai Morfotipi, ma soprattutto per coglierle nella loro effettiva funzione di norma sovraordinata e trasversale alle zone omogenee, si indica la soluzione metodologica di raggrupparle all'interno del fascicolo di NTA, in un unico articolo a parte oppure in un'appendice/allegato delle NTA stesse.

Morfotipi - Limite tra territorio urbanizzato e agrorurale

Rispetto a questa indicazione di PPR (che riguarda i morfotipi *insediamenti compatti a bassa densità, Insediamenti produttivi e logistici, Insediamenti commerciali e produttivi - strade mercato* di cui all'Abaco dei morfotipi), per "limite fra territorio urbanizzato e spazio agrorurale", si intende, a livello grafico, il limite del morfotipo a confine con lo spazio agricolo o rurale circostante.

In particolare:

- per il morfotipo degli *insediamenti compatti a bassa densità*, si dovrà contenere il consumo di suolo a detto limite. Rispetto alla definizione dei fronti e dei bordi urbani, per gli edifici di nuova edificazione andranno perseguite soluzioni progettuali attente alle visuali percepibili dallo spazio agro-rurale circostante, quali l'introduzione di coni di visuale o quinte naturali. È inoltre opportuno evitare l'effetto "retro" per l'edificato

che prospetta verso lo spazio agricolo aperto avendo cura di evitare situazioni di precarietà e degrado fisico-percettivo.

- per i morfotipi degli *Insedimenti produttivi e logistici e commerciali e produttivi - strade mercato*, dovranno prevedersi opere di mitigazione e compensazione (alberature ed elementi vegetazionali) per i fronti edificati percepibili dallo spazio agro-rurale ovvero a diretto contatto con i paesaggi agricoli; per gli edifici di nuova edificazione andranno perseguite soluzioni progettuali attente alle visuali percepibili dallo spazio agro-rurale circostante, anche in questo caso evitando l'effetto "retro" per quelle attività o impianti che prospettano verso lo spazio agricolo aperto avendo cura di evitare situazioni di precarietà e degrado fisico-percettivo e mantenendo i varchi visuali dalla viabilità al paesaggio agro-rurale.

Tali previsioni dovranno essere incluse e descritte fra le strategie del documento di Piano struttura.

ULTERIORI CONTESTI

La proposta di Conformazione attiene sia al recepimento effettuato dal Comune dei perimetri degli Ulteriori contesti contenuti nel PPR, sia all'identificazione di altri ulteriori contesti, qualora sul territorio comunale dovessero riscontrarsi gli areali e le condizioni fisiche e morfologiche espressamente richiamate nel PPR.

Ulteriori contesti riferiti ai beni paesaggistici ex lege - alvei (Art. 39 NTA PPR)

Ai sensi dell'art 39 delle NTA i perimetri degli ULTERIORI CONTESTI DI ALVEI sono riconosciuti mediante la differenza tra l'area fluviale riconosciuta dal PAI e le aree tutelate per legge ai sensi dell'art. 142 del Codice dei BBCC e del Paesaggio.

Possono essere di norma accolti, solo se esterni alle fasce di tutela di ml 150 dei corsi d'acqua.

Tutti quei lacerti lungo le rive dei corsi d'acqua individuati e determinati dalla differenza fra aree delimitate dal PAI e alvei di aree tutelate ex lege, già compresi nelle fasce di tutela di ml 150 dalla riva o dagli argini dei corsi d'acqua, in via generale non sono da riconoscersi come UC di Alvei, proprio perché i relativi sedimenti già fruiscono del regime della tutela paesaggistica ex D.lgs. 42/2004. In tali circostanze, una proposta di UC di Alveo, per essere eccezionalmente accolta, dovrebbe quindi trovare una particolare, specifica e importante motivazione paesaggistica.

Ulteriori contesti riferiti ai beni paesaggistici ex lege – centuriazioni (Art. 39 NTA PPR)

Le Centuriazioni non sono aree a rischio potenziale archeologico, bensì sono UC archeologici (Ulteriori contesti riferiti a beni paesaggistici ex lege, art. 39 delle NTA del PPR), sottogruppo degli Ulteriori contesti della Parte Statutaria, e pertanto vanno stralciate dalla Relazione di rischio e inseriti nel capitolo degli UC della parte Statutaria della Relazione generale.

Ulteriori contesti parte strategica - Alberi monumentali (Art. 42 NTA PPR)

Per quanto riguarda gli alberi monumentali esiste una specifica normativa di riferimento. In particolare, gli articoli 80, 81, 82 e 83 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali) recano la disciplina regionale in materia di alberi monumentali in coerenza ai principi della legge quadro nazionale 10/2013, che all'art. 7 contiene la definizione di albero monumentale.

Nelle tavole e negli strati informativi di variante vanno riportati gli alberi monumentali già inseriti in elenco ed eventualmente degli alberi da proporre come notevoli che, in ogni caso, vanno accompagnati da una descrizione e motivazione della proposta di riconoscimento.

Le proposte di riconoscimento di AM e notevoli, inoltre, potranno essere accolte previa autorizzazione della proprietà e compilazione del modulo disponibile sul sito della regione al seguente link <https://www.regione.fvg.it/rafvfg/cms/RAFVFG/ambiente-territorio/tutela-ambiente-gestione-risorse-naturali/FOGLIA200/FOGLIA9/>.

AREE DI ACCERTAMENTO (ART. 143, COMMA 4, LETT. A DEL CODICE); AREE GRAVEMENTE COMPROMESSE E DEGRADATE (ART. 143, COMMA 4, LETT. B DEL CODICE)

Aree di accertamento (D.Lgs 42/2004, Art.143 c. 4 lett.a)

La semplificazione riguarda le aree soggette a tutela ai sensi dell'articolo 142 del Codice dei beni culturali e non interessate da specifici procedimenti o provvedimenti ai sensi degli articoli 136, 138, 139, 140, 141 e 157, *“nelle quali la realizzazione di interventi può avvenire previo accertamento, nell'ambito del procedimento ordinato al rilascio del titolo edilizio, della conformità degli interventi medesimi alle previsioni del piano paesaggistico e dello strumento urbanistico comunale”*.

Gli effetti della semplificazione comportano la sostituzione della richiesta e del rilascio dell'autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 146 del Codice con l'accertamento della conformità alle disposizioni di tutela nell'ambito del procedimento edilizio e decorrono dalla formazione dello strumento urbanistico comunale ai contenuti del PPR.

L'accertamento, quale verifica tecnica del progetto sotto il profilo paesaggistico, è ricondotto all'interno dell'istruttoria per il rilascio del titolo abilitativo edilizio (endoprocedimento). Nel PPR l'applicazione è regolamentata tramite le seguenti norme:

- art. 32 Aree nelle quali non è richiesta l'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'articolo 143, comma 4, lettera a), del Codice;
- art. 21 territori costieri: comma 4 lettera h) punto iv – comma 5 lettera d) e comma 7 lettera d);
- art. 22 territori contermini ai laghi: comma 6 lettera a) punto vii;
- art. 23 fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua: comma 7 lettera a) punto vi e comma 8 lettera d).

L'entrata in vigore delle disposizioni di cui al comma 4 lettera a) è subordinata all'approvazione degli strumenti urbanistici conformati al PPR. Nell'ambito delle attività di formazione dello strumento urbanistico al PPR tali aree richiedono di essere opportunamente corredate della relativa disciplina normativa da esprimere in ragione dello stato di compromissione antropica riconosciuto dal sopraccitato comma e in particolare dalle norme di cui all'art. 22 c. 7, lettere d) ed e) e art. 23 c. 8 lettere d) ed e).

In tal senso, per queste aree urbanizzate, vi è la necessità che la proposta di Variante dia conto con maggiore dettaglio ed esaustività delle motivazioni e valutazioni che portano ad assoggettare i sedimi indicati alle disposizioni dell'art. 143.

Per tali aree gli interventi specificati al comma 8, lett. d) dell'art. 3 delle NTA del PPR non necessitano di richiesta di autorizzazione paesaggistica solamente in relazione al grado di compromissione dei luoghi e a condizione che lo strumento urbanistico definisca norme dettagliate per la formazione degli interventi, con attenzione alle visuali da e verso il corso d'acqua tutelato, alla copertura vegetale o a eventuali interventi di mitigazione.

Aree di cui all'art.143 comma 4, lettere a) dovranno essere integrate nello strato informativo denominato *“Aree di accertamento”*.

Aree gravemente compromesse e degradate (D.Lgs 42/2004, Art.143 c.4 lett. b)

Il Comune in sede di formazione dello strumento urbanistico può avvalersi della facoltà di individuare aree gravemente compromesse o degradate (livello di compromissione alto) nelle quali favorire interventi volti al recupero e alla riqualificazione dei beni.

La semplificazione di cui all'articolo 143 comma 4 lettera b) del Codice riguarda le aree assoggettate alla tutela dei beni paesaggistici ivi compresi quelli individuati da provvedimenti specifici di cui all'art 134 lett. a) del medesimo Codice a condizione che risultino gravemente compromesse e degradate. In tali aree la realizzazione degli interventi effettivamente volti al recupero e alla riqualificazione delle stesse aree non richiede il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica.

Nel PPR l'applicazione è regolamentata tramite le seguenti norme:

- art. 34 Aree nelle quali non è richiesta l'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'articolo 143, comma 4, lettera b), del Codice;
- art. 21 territori costieri: comma 4 lettera g) e comma 5 lettera e);
- art. 22 territori contermini ai laghi: comma 6 lettera a) punto vii e lettera g) punto ii e comma 7 lettera e);
- art. 23 fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua: comma 7 lettera g) punto ii e comma 8 lettera e).

Per tali aree, gli interventi specificati dalle soprarichiamate NTA del PPR non necessitano di richiesta di

autorizzazione paesaggistica solamente in relazione al grado di compromissione dei luoghi e a condizione che lo strumento urbanistico definisca ex ante le condizioni per realizzare opere e interventi. La disciplina normativa proposta dal Comune e chiamata a sostenere le conseguenti azioni di riqualificazione dei luoghi, deve inoltre tradursi in applicazione di indirizzi e direttive riportati nella Scheda dell'ambito di paesaggio.

L'entrata in vigore delle disposizioni di cui al comma 4 lettera b) è subordinata all'approvazione degli strumenti urbanistici conformati al piano paesaggistico.

Aree di cui all'art. 143 comma 4, lettere b) dovranno essere integrate nello strato informativo "Aree compromesse e degradate."

ZONE A E B AL 6 SETTEMBRE 1985

Zone A e B al 1985

In riferimento all'individuazione delle zone territoriali omogenee A e B alla data del 6 settembre 1985 di cui all'articolo 142, comma 2, richiamate le competenze esclusive in materia urbanistica di cui all'articolo 4, n.12 dello Statuto della Regione Friuli Venezia Giulia, **si riportano i criteri definiti nell'”Accordo di attuazione e gestione del Piano Paesaggistico” di cui alla DGR n. 1622/2021 sottoscritto ai sensi dell'art. 15 della L. 241/1990 tra il Ministero della Cultura e la Regione in data 26\10\2021.**

Con la variante di conformazione al PPR, il Comune ha la possibilità di proporre l'individuazione delle aree escluse dalla tutela sulla base dei seguenti criteri:

- a. far riferimento alle zone territoriali omogenee A e B specificamente individuate da strumenti urbanistici approvati e vigenti alla data del 6 settembre 1985 e adeguati al Piano Urbanistico Regionale Generale del Friuli Venezia Giulia approvato con DPGR_0826 di data 15.09.1978 (l'adeguamento deve desumersi espressamente dall'atto regionale di approvazione), fermo restando che, ai sensi dell'articolo 142, comma 2, lettera c), nei Comuni sprovvisti di strumenti urbanistici, si fa riferimento ai centri edificati perimetrati ai sensi dell'articolo 18 della legge 865/1971.

Con riguardo a quest'ultima fattispecie, si tratta di un percorso seguito sulla base di un ragionamento che premette, in pratica, l'equipollenza ai fini dell'esclusione dal vincolo, delle aree edificate e urbanizzate ubicate nelle aree urbane, a quelle espressamente classificate come A o B dal PRGC;

- b. far riferimento alle zone territoriali omogenee A e B specificamente individuate da strumenti urbanistici approvati e vigenti alla data del 6 settembre 1985 e adeguati al DM 2 aprile 1968, n. 1444. In tali casi l'adeguamento al DM 1444/68 deve desumersi espressamente dall'atto regionale di approvazione;
- c. nei casi non ricompresi nelle lettere a) e b), valutare la possibilità di definire congiuntamente metodiche utili per l'individuazione delle zone territoriali omogenee di tipo A e B anche per i comuni che alla data del 6 settembre 1985 non avevano i propri strumenti urbanistici adeguati al Piano urbanistico regionale del 1978 o adeguati al DM 2 aprile 1968, n. 1444, ma vi erano negli strumenti urbanistici zone espressamente classificate quali “A” e “B”.

A tale proposito può essere presa in considerazione l'ipotesi di identificare come A e B da non assoggettare a tutela, quelle zone residenziali che, riconosciute tali dallo strumento del 1985 ancorché non ancora vigente alla data del 6 settembre come adeguamento al PURG, sarebbero poi state confermate, nell'identico perimetro, come A o B nell'adeguamento al PURG sopravvenuto poco dopo tale data.

Nella relazione illustrativa della Variante il Comune dovrà precisare a quale fattispecie dell'Accordo intende riferirsi per il riconoscimento degli areali.

Le zone dovranno essere preferibilmente riconosciute sull'intera superficie comunale e nell'ambito dei lavori dei tavoli tecnici dovranno essere consegnate le scansioni georeferenziate dello strumento vigente all'epoca e la sovrapposizione con il relativo strato informativo.

Si evidenzia che l'attività di ricognizione delle zone A e B al 6 settembre 1985 inoltrata a codesta Direzione centrale in sede di Sperimentazione non sostituisce l'attività di perimetrazione delle Zone A e B che deve essere svolta ai fini della conformazione dello strumento urbanistico al PPR.

Si richiamano, inoltre, a scopo perimetrazione, indicazioni della relazione POAT MiBAC 2011, Autore A. Scala - “La pianificazione paesaggistica: la collaborazione istituzionale”(pag. 132): *“per quanto riguarda le aree pubbliche quali strade, piazze e area verde che, alla data indicata, erano intercluse nel territorio urbanizzato tra zone omogenee di edificazione così come definite al comma 2 dell'art. 142 del Codice (benché ovviamente non incluse nel perimetro delle zone territoriali omogenee individuate dallo strumento urbanistico), si considera applicabile anche per esse l'esclusione dal vincolo ope legis. La stessa previsione edificatoria che aveva qualificato il territorio aveva destinato tali aree (strade, piazze e aree a verde) all'utilizzazione pubblica che le connota, a nulla rilevando la mancanza di manufatti sulle stesse o la mancanza di inclusione nel perimetro delle zone edificatorie”.*

Zone A e B non perimetrare su tutta la superficie comunale e mancanza scansioni

Si ricorda che qualora non fosse possibile procurare alcuna elaborazione grafica relativa allo strumento urbanistico vigente al 1985 corredata delle relative ufficiali attestazioni di validità, da cui poter comprovare al settembre 1985 l'effettiva delimitazione delle zone A e B, o dei Centri edificati, non sarà ipotizzabile l'esclusione dell'applicazione della tutela paesaggistica sul territorio comunale.

NORME E DRAFTING

Norme e Drafting- indicazioni generali

Si richiamano alcuni principi generali per la corretta produzione normativa:

- provvedere alla ripartizione delle NTA in CAPI per consentire la ricerca immediata dell'insieme di disposizioni che interessano;
- provvedere alla partizione in commi di tutti gli articoli al fine di consentire l'individuazione certa della disposizione che si applica nonché, nel tempo, il tracciamento puntuale delle parti aggiunte o modificate;
- controllare i rinvii interni al testo tra articoli e agli elaborati di Piano (es rinvio alle schede dei beni culturali, alle schede degli ulteriori contesti) e i rinvii esterni per rendere il testo congruente sia al suo interno che con l'intero sistema normativo esterno di riferimento. Curare con puntualità la ripartizione in commi.
- controllare il rinvio ai relativi elaborati grafici (individuazione dei beni tutelati, rete dei beni culturali, rete della mobilità dolce, rete ecologica locale, aree di accertamento);
- All'art. 1 del PRGC richiamare l'attività di conformazione ai sensi dell'articolo 13 delle NTA PPR, dell'articolo 57 quater della LR 5/2007 e del Regolamento D.P.Reg 0126/2022 (Es. "Il PRGC di _____, si conforma al PPR ai sensi degli articoli 13 e 14 delle NTA PPR, dell'articolo 57 quater della legge regionale 5/2007 comma 1, e art. 63 (bis/septies) e del Regolamento di cui al D.P.Reg 0126/2022, riconosce i diversi paesaggi che compongono il mosaico del Comune e del suo territorio e al CAPO.... definisce le norme per la tutela e la valorizzazione del sistema paesaggistico del territorio comunale")
- si suggerisce nel testo normativo il rinvio dinamico alle disposizioni del PPR relative ai beni paesaggistici presenti su territorio. Motivo di tale indicazione è l'esigenza di avere all'interno delle NTA della proposta di conformazione del PRGC un richiamo alle disposizioni impartite dal Piano paesaggistico regionale nella loro veste aggiornata non solo alle varianti del PPR già intervenute, ma anche in riferimento a quelle variazioni che nel prosieguo della gestione dello strumento regionale dovessero rendersi ulteriormente indispensabili.

CAPO..... - DISPOSIZIONI PER LA TUTELA DEL PAESAGGIO

Art.... Beni paesaggistici di cui all'articolo 136 del Codice

Per il bene 136 va fatto rinvio alla scheda del PPR e vanno sviluppate prescrizioni attuative della tabella B della scheda recanti indirizzi e direttive (valutando l'opportunità di darne conto in una tabella riassuntiva della metodologia di attuazione);

Art.... Beni paesaggistici di cui all'articolo 142 del Codice

Reca le norme dedicate ai beni paesaggistici ex art. 142. Per i beni paesaggistici di cui all'art. 142 del Codice vanno richiamate preferibilmente con rinvio dinamico le relative norme di PPR recanti le prescrizioni già cogenti e vanno sviluppati indirizzi e direttive (valutando l'opportunità di darne conto in una tabella riassuntiva della metodologia di attuazione.

Si sconsiglia di introdurre nelle NTA il mero copia incolla delle disposizioni del PPR, qualora non si provveda al loro aggiornamento in conseguenza di Varianti allo strumento sovraordinato.

Ordine di trattazione degli argomenti a titolo esemplificativo:

Capo __ Disposizioni per la tutela del paesaggio

Morfotipi

Beni paesaggistici di cui all'articolo 142 del Codice

Aree di accertamento di cui all'articolo 143, comma 4, lettera a) del Codice

Aree compromesse e degradate

Aree gravemente compromesse e degradate ai sensi dell'art. 143, comma 4, lettera b)

Ulteriori contesti riferiti ai beni paesaggistici

Rete ecologica locale

Rete dei beni culturali

Aree a rischio potenziale/archeo

Rete della mobilità lenta

Ulteriori contesti riferiti alle reti della parte strategica del PPR

Categorie di ulteriori contesti ai sensi dell'articolo 42 NTA PPR

Aspetti scenico percettivi: Coni visuali, elementi lineari ed elementi puntuali

A titolo collaborativo si riporta uno schema relativo ai possibili rimandi dinamici nel testo dell'articolo relativo ai Beni paesaggistici:

Per le aree tutelate di cui al comma ... (territori costieri)

- a. *non sono ammessi gli interventi di cui all'art.21 comma 5, lettera a) delle NTA del PPR;*
- b. *sono ammessi nel rispetto delle procedure autorizzative previste dalla disciplina statale e regionale gli interventi di cui all' art. 21 comma 5, lettera b) delle NTA del PPR qualora rispettino le condizioni ivi previste;*
- c. *non è richiesta l'autorizzazione paesaggistica per gli interventi di cui all'art.21, comma 5, lettera c), delle NTA del PPR;"*

Per le aree tutelate di cui al comma ... (territori contermini ai laghi)

- a. *non sono ammessi gli interventi di cui all'art.22 comma 7, lettera a) delle NTA del PPR;*
- b. *sono ammessi nel rispetto delle procedure autorizzative previste dalla disciplina statale e regionale gli interventi di cui all' art. 22 comma 7, lettera b) delle NTA del PPR qualora rispettino le condizioni ivi previste;*
- c. *non è richiesta l'autorizzazione paesaggistica per gli interventi di cui all'art.22, comma 7, lettera c), delle NTA del PPR;"*

Per le aree di cui al comma ... (fiumi, torrenti e corsi d'acqua)

- a. *non sono ammessi gli interventi di cui all'art.23 comma 8, lettera a) delle NTA del PPR;*
- b. *sono ammessi, nel rispetto delle procedure autorizzative previste dalla disciplina statale e regionale, gli interventi di cui all' art. 23 comma 8, lettera b), delle NTA del PPR qualora rispettino le condizioni ivi previste;*
- c. *non è richiesta l'autorizzazione paesaggistica per gli interventi di cui all'art.23, comma 8, lettera c), delle NTA del PPR;"*

Per le aree tutelate di cui al comma ... (territori coperti da boschi e foreste)

- a. *non sono ammessi gli interventi di cui all'art.28 comma 13, lettera a) delle NTA del PPR;*
- b. *sono ammessi nel rispetto delle procedure autorizzative previste dalla disciplina statale e regionale gli interventi di cui all' art. 28 comma 13, lettera b) delle NTA del PPR qualora rispettino le condizioni ivi previste;*
- c. *non è richiesta l'autorizzazione paesaggistica per gli interventi di cui all'art.28, comma 13, lettera c), delle NTA del PPR;"*

Per le aree tutelate di cui al comma ... (montagne sopra i 1.660 m slm)

- a. sono ammessi nel rispetto delle procedure autorizzative previste dalla disciplina statale e regionale gli interventi di cui all' art. 25 comma 5, lettera a) delle NTA del PPR.

Per le aree tutelate di cui al comma ... (ghiacciai)

- a. sono ammessi unicamente gli interventi di cui all' art. 26 comma 3 delle NTA del PPR.

Per le aree tutelate di cui al comma ... (parchi e riserve)

- a. Non sono ammessi gli interventi di cui all' art. 27 comma 7, lettera a) delle NTA del PPR.
 b. sono ammessi nel rispetto delle procedure autorizzative previste dalla disciplina statale e regionale gli interventi di cui all' art. 27 comma 7, lettera b) delle NTA del PPR qualora rispettino le condizioni ivi previste;
 c. non è richiesta l'autorizzazione paesaggistica per gli interventi di cui all'art.27, comma 7, lettera c), delle NTA del PPR;”

PARTE STRATEGICA DEL PPR

Metodologia da seguire per la progettazione della Rete ecologica locale

La Relazione della Variante, o la relazione dedicata alla REL dovrebbe permettere di ripercorrere i passaggi metodologici seguiti per la costruzione della rete ecologica locale, a partire da obiettivi e direttive indicati dal PPR nella Scheda d'Ambito per ciascun ecotopo della RER. La metodologia da seguire è quella descritta dal PPR nell'“Allegato E1 alla scheda di RER – La REL dei paesaggi di pianura, di area montana e urbanizzati” e nel “Vademecum per l'individuazione della rete ecologica alla scala locale”.

Tabella riassuntiva delle fasi e delle azioni per la costruzione della REL:

FASE DI STUDIO/ANALISI	<i>fase 1: sviluppo del quadro conoscitivo di riferimento relativo alla distribuzione degli habitat, individuazione delle specie target e degli habitat di gravitazione delle stesse. Un utile punto di partenza può essere rappresentato dalla Carta degli habitat Corine Biotopes aggiornata al 2021, da ricondurre ad una scala significativa a livello locale e da integrare possibilmente con elementi importanti del paesaggio agrario quali siepi, filari alberati ed eventuali zone umide minori. Risultati: Carta degli habitat comunali, lista delle specie e degli habitat di gravitazione;</i>
	<i>Fase 2a: individuazione dei nodi della rete locale sulla base del quadro conoscitivo</i>
	<i>fase 2b: calcolo dei costi di percorrenza della matrice usati per il calcolo della connettività (utilizzo software Graphab). Risultati: valori dei costi di percorrenza, Carta dei costi di percorrenza per singola specie;</i>
FASE DI PROGETTO	<i>fase 3: definizione degli habitat funzionali e calcolo delle linee di connessione tra gli stessi con costruzione della rete ecologica per singola specie (habitat funzionali, linee di connessione funzionali). Risultati: Carta degli habitat funzionali, Carta delle connessioni e delle connessioni funzionali per singola specie;</i>
	<i>fase 4: sintesi degli elementi della rete ecologica calcolati per singola specie ed individuazione degli elementi della REL: nodi (core areas), corridoi ecologici (continui e discontinui) che permettono alle specie di transitare da un nodo all'altro e le fasce tampone a protezione di nodi e corridoi ecologici.</i>

Si raccomanda nelle elaborazioni di tenere conto anche di aree ed elementi naturali presenti nel territorio dei

Comuni limitrofi; a tal fine, risulta fondamentale estendere l'ambito di indagine oltre al confine amministrativo del comune con un "buffer" significativo in relazione alle specie target identificate. Risulta fondamentale estendere l'ambito di indagine oltre al confine amministrativo comunale anche ai fini di un miglior raccordo della rete a livello sovracomunale (necessità di raccordare le proposte di reti ecologiche locali fra comuni contermini impegnati nelle varianti di conformazione, onde pervenire ad un quadro coerente).

Sarà inoltre opportuno verificare la coerenza dei corridoi con la presenza di varchi nelle principali infrastrutture, al fine di mitigare efficacemente la frammentazione del territorio.

Le cartografie della fase di studio e analisi devono essere prodotte preferibilmente ad una scala di 1:5.000, come gli elaborati di Piano, e comunque non inferiore ad 1: 10.000.

Una volta identificato il progetto di REL, per quest'ultima deve essere ricercata la massima coerenza fra la disciplina delle singole ZTO interessate e le norme e indicazioni gestionali che verranno date nel piano regolatore per gli elementi della REL che in esse ricadono.

A tal fine, sarà importante effettuare una puntuale verifica di coerenza delle previsioni della rete ecologica con le previsioni del piano struttura e con le previsioni operative del PRGC; in caso di eventuali conflitti fra gli elementi della REL e le previsioni del piano struttura o del piano operativo, dovranno essere valutate e motivate delle alternative, che possono consistere in modifiche della zonizzazione di piano, diverse articolazioni della rete ecologica che permettano di raggiungere gli stessi obiettivi di tutela ambientale o misure di mitigazione degli impatti delle previsioni urbanistiche da introdurre nelle NTA.

Individuazione dei nodi della REL

L'individuazione dei **nodi** deve **essere riferibile a precisi areali**, soprattutto per elementi non tutelati, come siepi e formazioni boschive recenti.

I nodi individuati sono preferibilmente costituiti da un mosaico di habitat (ad es: un prato contornato da un'area boscata o una siepe; un'area umida e la fascia ripariale contermina; dune sabbiose e boschi retrodunali, ecc.).

Ai fini dell'individuazione della REL, possono costituire dei nodi anche:

- le formazioni vegetali arboree ed arbustive, siepi e filari costituiti prevalentemente da specie autoctone e con capacità di supportare le specie individuate;
- prati, stagni, laghetti e aree umide;
- ulteriori elementi del paesaggio rurale o antropizzato (es. aree dismesse/abbandonate).

Individuazione dei corridoi della REL

Sono corridoi ecologici da precisare e individuare nella REL:

- le direttrici di connettività regionali;
- I connettivi lineari su rete idrografica, qualora non siano riconoscibili come nodi;
- Le linee di connessione a supporto di diverse specie risultanti dall'analisi dei costi di percorrenza calcolati sulla base dei nodi individuati;
- le aree di pertinenza dei corsi d'acqua che connettono tra loro i nodi individuati nel quadro conoscitivo della REL, se con capacità di supportare le specie individuate.

Differenze tra RER e REL

La RER è costituita dai seguenti elementi, rappresentati nell'elaborato All. 75 [RE4 – 150000 Cartografia della RER di progetto](#):

- ECOTOPI,
- DIRETTRICI DI CONNETTIVITÀ REGIONALE (cfr. All. 70 [E1. Scheda della Rete Ecologica Regionale](#))
- FASCE TAMPONE DELLE AREE CORE (BUFFER ZONE).

La RER definisce le direttrici di connettività principali a livello regionale, finalizzate a collegare tra loro le principali riserve di biodiversità del FVG, rappresentate dalle aree protette a livello comunitario (Rete Natura 2000) e regionale (biotopi, riserve).

La RER individua, inoltre, gli elementi di criticità quali Barriere e varchi a rischio, riportati nell'All. 73 [RE2 – 150000 Carta delle barriere infrastrutturali della RER](#)

La RER costituisce il quadro di riferimento per lo sviluppo della REL. La RER va, infatti, compiutamente recepita ed esplicitata in elementi della Rete Ecologica Locale (nodi, corridoi ecologici continui e discontinui, fasce tampone verso nodi e corridoi).

Ne discende che il progetto di Rete ecologica non deve disciplinare nel PRGC gli *Ecotopi* e le *Direttrici di connettività* della RER, ma interpretarli ed esprimerli, in merito a norma ed elaborazione cartografica, secondo forme proprie della disciplina urbanistica.

Si evidenzia inoltre che le Schede d'ambito di Paesaggio, al capitolo "Disciplina d'uso - 4.1.1 Indirizzi e direttive per gli aspetti idro geomorfologici, ecosistemici e ambientali e per la costruzione della rete ecologica", riportano specifici Indirizzi e direttive per ciascun *ecotopo* individuato dal PPR, da recepirsi nel PRGC e negli strumenti regolamentari (es. i regolamenti di polizia rurale) attraverso il progetto di Rete ecologica locale e la definizione della relativa disciplina.

Il PRGC può disciplinare gli elementi della rete ecologica con due finalità:

Elementi esistenti da TUTELARE, anche con diversi livelli di cogenza:

- NODI/AREE CORE,
- CORRIDOI CONTINUI E DISCONTINUI,
- FASCE TAMPONE.

Elementi da REALIZZARE/POTENZIARE:

- CORRIDOI ECOLOGICI DI PROGETTO,
- FASCE TAMPONE DA RAFFORZARE/REALIZZARE,
- AREE DI RIPRISTINO (NUOVI NODI).

PARTE STRATEGICA DEL PPR

Beni culturali puntuali

Il riconoscimento e l'individuazione di tali beni nel PPR può riguardare sia beni tutelati ai sensi della Parte seconda del Codice (beni e proprietà pubbliche con oltre 70 anni, beni decretati.), che beni sprovvisti di riconoscimenti di tutela giuridica. Il criterio di individuazione riguarda essenzialmente il rapporto che il bene individuato ha con le componenti del paesaggio circostante e con i sistemi e complessi di cui fanno parte (reti). I livelli attribuiti al valore paesaggistico dei beni e le eventuali esigenze di tutela da attribuire in sede di conformazione del PRGC (Art. 44 delle NTA di PPR) sono sintetizzati nella tabella che segue:

Denominazione	Valore paesaggistico attribuito (Valutazione della qualità del bene ai fini della tutela, valorizzazione e fruizione)	Azioni di PRGC
Siti Unesco ed elementi territoriali per cui è presente un riconoscimento internazionale	Livello 4	Recepimento disciplina dalla Scheda all. B5 alle NTA di PPR
Poli di alto valore simbolico - elementi del paesaggio, di grande valore identitario dal punto di vista storico-culturale-naturalistico-identitario, che rappresentano un luogo, un complesso architettonico o un manufatto di riconoscibilità collettiva	Livello 4	Recepimento disciplina dalla Scheda all. B4 alle NTA di PPR
immobili o complessi di immobili di alto valore storico culturale (complessi o sistemi) per i quali esiste una forte relazione tra il bene e il contesto di giacenza che il PPR riconosce, individua e delimita, definendone specifiche misure di salvaguardia ed utilizzazione, ai sensi dell'articolo 41	Livello 3	Recepimento misure salvaguardia e valorizzazione (Art. 41 NTA di PPR, Scheda Allegato E2 "Schede dei Beni culturali di Livello 3 ed elenco beni di livello 2")
Elementi puntuali o immobili, con provvedimento di tutela – emesso ai sensi della Parte II del Codice – che necessitano di ulteriore tutela paesaggistica, ovvero immobili o complessi di immobili senza provvedimento di tutela ma di interesse paesaggistico	Livello 2	Gli strumenti di pianificazione, urbanistica e territoriale recepiscono il bene e ne individuano e delimitano il contesto utile a garantirne la tutela paesaggistica
Elementi puntuali che non necessitano di specifica tutela paesaggistica, o il cui eventuale provvedimento di tutela – emesso ai sensi della Parte II del Codice – non necessita di essere ampliato, o dei quali risulta solamente memoria documentale	Livello 1	Gli strumenti di pianificazione, urbanistica e territoriale individuano gli ulteriori edifici di rilevanza storico culturale presenti nel territorio considerato

o evidenza catastale e non è più percepibile alcuna relazione di contesto.		
--	--	--

Rete della Mobilità lenta\Biciplan\PREMOCI

Per quanto riguarda la rete delle ciclovie “regionali”, i tracciati e le previsioni dovranno essere desunti, ed eventualmente precisati\aggiornati rispetto a quanto previsto dal Premoci (approvato con DGR 1224/2022, e in vigore dal 13 ottobre 2022).

Lo strato informativo relativo alla viabilità lenta di PPR è stato reso coerente con il Premoci ed è disponibile in Irdat e potrà essere utilizzato con lo scopo di acquisire eventuali tracciati aggiornati per le tratte di livello regionale.

In riferimento al livello comunale, qualora le Varianti di conformazione recepiscano anche il Biciplan comunale in corso di completamento, si chiede di inserire i percorsi ciclabili nello strato informativo “mobilita_lenta_ciclovie_locali” indicando “locale” nel campo livello. Il campo nome può anche non essere compilato o riportare una generica indicazione come “percorsi pedonali e ciclabili” o “percorsi ciclabili” e non la tipologia o la sede del percorso. Il campo potrà invece essere compilato con la denominazione del percorso (ad esempio “Ippovia” e non “Ippovia esistente” e simili purché si tratti effettivamente di percorsi percorribili anche in bicicletta). Nel caso si tratti invece di percorsi prevalentemente o esclusivamente pedonali, come ad esempio quelli denominati “percorsi agresti”, vanno inseriti separatamente, nello strato relativo ai “mobilita_lenta_cammini_locali”. I percorsi panoramici locali individuati dal Comune andranno inseriti nello strato “mobilita_lenta_percorsi_panoramici”.

Al fine di valutare gli effetti della rete ciclabile, è opportuno chiarire se i percorsi individuati sono esistenti o se si tratta di nuovi tracciati la cui realizzazione può comportare consumo di suolo agricolo o naturale.

ACQUISIZIONE E VERIFICA DEGLI STRATI INFORMATIVI DELLA PROPOSTA DI VARIANTE

Indicazioni generali relative all’interscambio dati

In riferimento alle attività di conformazione dei PRGC al PPR, le eventuali proposte di modifica, inserimento o esclusione di geometrie presenti nella Banca dati di Piano dovranno essere accompagnate dai relativi strati informativi, così come indicato nell’allegato all’art. 55 delle Norme Tecniche del PPR.

Gli elaborati consegnati in vista dei tavoli tecnici e delle CSP, dovranno essere accompagnati da suddetti materiali, oltre che dagli strati informativi relativi all’azonamento di PRGC; l’elenco degli strati informativi di PPR modificati dovrà inoltre essere indicato anche nei verbali di CSP.

Inoltre, tutti gli strati informativi di PPR oggetto di modifica, integrazioni, nuovi e gli strati di PRGC, dovranno essere citati nelle delibere di adozione e approvazione della Variante quali parte integrante della documentazione tecnica dello strumento urbanistico conformato e consegnati congiuntamente agli elaborati (Regolamento di cui al D.P.Reg. 126/2022 e art. 34 LR 5/2007).

Gli strati informativi da utilizzare a scopo revisione, oltre ad essere forniti dal Servizio PPTS tramite specifico “pacchetto” Qgis contenente l’intero Piano comprensivo delle vestizioni utilizzate per il Webgis, possono essere scaricati nelle seguenti modalità:

- in formato .gpkg dal nuovo Webgis del PPR disponibile al seguente indirizzo https://webgiscarnia.regione.fvg.it/it/map/ppr_fvg/
- in formato .shp attraverso l’Infrastruttura Regionale IRDAT – Eagle FVG,
- tramite servizio WMS/WFS, utilizzando il seguente indirizzo, <https://serviziogc.regione.fvg.it/geoserver/PPR/wfs> all’interno dei più diffusi software per la gestione dei sistemi informativi territoriali.

Una volta ottenuto lo strato informativo, l’operatore può intervenire sulle geometrie o sul dato alfanumerico di interesse lasciando inalterati il sistema di proiezione, la struttura e il formato dello strato informativo.

Il dato riconsegnato alla Regione per la valutazione delle proposte di revisione dovrà mantenere la stessa struttura dello strato del PPR, cioè contenere le stesse colonne (attributi) che ha il dato originale al momento dello scarico. I record (le righe di una tabella) possono essere liberamente cancellati o aggiunti. La conservazione dell’identica denominazione dello strato informativo e della sua struttura è necessaria al fine di consentire un corretto raffronto tra dato contenuto nella Banca dati di Piano e proposte di revisione da parte dell’Ente territoriale.

In linea generale si richiede, pertanto, di non modificare la struttura delle tabelle degli attributi, che devono quindi mantenere la medesima forma degli strati originali consegnati in fase preliminare o scaricati dal Webgis

del PPR o da IRDAT/EAGLE.

Con riferimento ai nuovi strati informativi predisposti e alle nuove geometrie che vanno ad integrare o a modificare gli strati del PPR, si chiede di verificare la corretta compilazione delle informazioni contenute nelle tabelle degli attributi, cercando di compilare per quanto di competenza tutti i campi previsti.

Dovranno accompagnare gli elaborati di Variante solamente gli strati informativi modificati e quelli nuovi (ad esempio gli strati relativi alla Rete ecologica locale). Non dovranno quindi essere consegnati gli strati informativi che non hanno subito modifiche, né eventuali strati informativi accessori non riconducibili al PPR. Si segnala, inoltre, che per l'intera procedura sopra descritta e per la definizione del grado di revisione degli strati informativi è indispensabile tenere a riferimento le indicazioni e le tabelle di cui all'allegato all'art. 55 delle NTA di PPR.

Infine, si ricorda che nell'Elaborato di Sintesi, dovrà essere compilata la “*Tabella di comparazione gestione e interscambio dei dati territoriali della banca dati di PPR*” che dovrà riportare l'elenco degli strati informativi del PPR modificati/integrati e le relative geometrie oggetto di revisione o di esclusione (con indicazione del GID/ID interessato), nonché l'elenco dei nuovi strati proposti (ad es. REL).

MODIFICHE URBANISTICHE CON OBIETTIVI DI RIASSETTO TERRITORIALE. RELAZIONI CON LE ESIGENZE DELLA CONFORMAZIONE PAESAGGISTICA

Obiettivi e strategie

Negli Obiettivi e nelle Strategie del PRGC conformato al PPR, per singolo sistema strutturale, dovrà cogliersi la **declinazione, lo sviluppo e il riscontro alla scala comunale** degli Indirizzi, Direttive e degli Obiettivi di qualità enunciati nel PPR: **non vi si dovrà riscontrare la riproposizione di quelli presenti nel PPR nella stessa forma**. In tal modo, infatti, non vengono introdotti nuovi elementi di pianificazione comunale. La modifica di Obiettivi e Strategie è relazionata all'attività di conformazione.

Analisi del vigente dimensionamento di piano

Obiettivo dell'analisi: appurare che il vigente assetto urbanistico dei PRGC, in particolare nel riferimento a previsioni di espansione, di nuova infrastrutturazione ed edificabilità, che riducano le aree libere e naturali, senza alcuna compensazione in altre aree, risulti in linea con gli obiettivi di uso razionale e di risparmio dei suoli, posti all'attenzione da strategie di sostenibilità e richiamati dal PPR.

Tale esigenza consegue sia dagli obiettivi generali del PPR di “salvaguardare le caratteristiche paesaggistiche del territorio considerato, assicurandone, nel contempo, il minor consumo di suolo” e di “perseguire la strategia di “consumo zero del suolo”, con prioritario riferimento alle parti di territorio a valenza paesaggistico-ambientale, sia dalla necessità che le previsioni di sviluppo ed urbanizzazione elaborate alla scala comunale risultino coerenti con le disposizioni di carattere nazionale ed internazionale volte al raggiungimento di target di sostenibilità e di utilizzo razionale delle risorse naturali non rinnovabili, recentemente recepite all'interno del quadro normativo regionale con l'emanazione della “Strategia regionale per lo sviluppo sostenibile”, di cui alla DGR n. 299 del 17 febbraio 2023 e alla LR 4/2023 recante “FVGreen - Disposizioni per lo sviluppo sostenibile e la transizione ecologica”.

Il mantenimento dell'assetto della zonizzazione esistente non comporta una valutazione ulteriore. La revisione e proposizione del dimensionamento unitamente alla definizione dei fabbisogni insediativi sul territorio comunale non è oggetto del procedimento di conformazione, ancorché la Variante intervenga rispetto ad un Piano risalente a decenni indietro. Tuttavia, si suggerisce a codeste Amministrazioni Comunali di valutare l'incidenza di aree di espansione non attuate, sia produttive/commerciali che residenziali, sorte in esito a Piani sovradimensionati, al fine di poter determinare, tramite la Variante di conformazione, l'assunzione di misure di eliminazione di scelte non più attuali, anche in conseguenza degli esiti del procedimento di conformazione paesaggistica.

L'aggiornamento dei documenti tecnici afferenti il dimensionamento ai sensi del DPR 126/1995 non è oggetto della documentazione tecnica da predisporre ai sensi dell'Allegato A del DPR 126/2022, pertanto sarà oggetto di richiesta solamente nelle fattispecie di redazione di nuovo Piano o di una variante generale che comporti nuove previsioni espansive esorbitando le fattispecie di cui all'articolo 63 sexies della legge regionale 5/2007. Si rappresenta infine che, relativamente alla Carta delle aree edificate e urbanizzate, pur

riconoscendone tuttora la funzionalità e l'opportunità del suo aggiornamento, è un elaborato tecnico che in presenza di varianti di conformazione che non mutino l'assetto azzonativo residenziale, non risulta più fra quelli da doversi consegnare obbligatoriamente.

Superamento zona ARIA

La legislazione regionale vigente prevede l'abrogazione delle ARIA, tuttavia, sino alla formazione della variante di conformazione al PPR, tali aree mantengono la loro efficacia.

Infatti, la LR 20/2021, che ha abrogato l'art. 5 della LR 42/1996, ha introdotto la seguente norma transitoria per evitare che dopo l'abrogazione si potessero generare criticità e carenze circa il quadro giuridico di riferimento: *“Fino alla conformazione degli strumenti di pianificazione comunale al Piano paesaggistico regionale, rimangono in vigore le aree di rilevante interesse ambientale (ARIA) già delimitate e disciplinate dai Comuni ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 42/1996.”*

L'indicazione per i Comuni nel cui territorio sono presenti zone ARIA disciplinate dal PRGC, è quella di riclassificare tali ambiti in zona E4, salvi casi particolari in cui, per peculiari caratteristiche morfologiche, potrebbe essere fatto uso anche delle zone E2 e F.

Recepimento disciplina del Piano distrettuale di Gestione del Rischio alluvioni (PGRA)

Con riferimento alle tutele dal rischio idraulico contenute negli strumenti di pianificazione comunali, si evidenzia che a far data dal 08.02.2023 sono entrate in vigore le norme del Piano di Gestione del Rischio Alluvioni (PGRA).

Ai sensi dell'art.16 delle relative NTA, hanno cessato di avere efficacia i Piani stralcio per la sicurezza idraulica e, per la parte idraulica, i Piani per l'Assetto Idrogeologico (PAI) presenti nel distretto idrografico delle Alpi Orientali. Detti Piani per l'Assetto Idrogeologico (PAI) continuano ad esprimere la loro efficacia per quanto riguarda alle pericolosità e al rischio geologico dovuto a fenomeni gravitativi e valanghivi.

Si rende pertanto necessario provvedere all'aggiornamento dei contenuti cartografici e delle disposizioni presenti nelle NTA dei PRGC, qualora superati o in contrasto con il vigente PGRA.

Nell'insieme, l'intervento correttivo essenziale alle varianti ai PRGC comporta:

- stralci alla normativa di attuazione vigente ove quest'ultima ancora richiami i PAI per le tutele dal rischio idraulico;
- integrazioni alla normativa di attuazione vigente, rinviando all'osservanza del PGRA secondo quanto indicato di seguito;
- aggiornare i vigenti contenuti cartografici, eliminandovi ogni indicazione o richiamo ai PAI per la mappatura della pericolosità e del rischio idraulico o delle colate detritiche, e introducendo le perimetrazioni delle aree a Pericolosità idraulica vigenti dal PGRA.

Nelle more dell'adeguamento/conformazione dello strumento urbanistico al PGRA (cfr. NTA del PGRA, art.7 – Disposizioni comuni, co.1), nelle vigenti NTA andrà inserito un articolo integrativo con le seguenti disposizioni:

“1. Lo strumento sovraordinato di tutela dalla pericolosità e dal rischio idraulico sul territorio è il Piano di gestione del rischio alluvioni (PGRA). Tale strumento individua, perimetra e disciplina le aree a pericolosità idraulica, le zone di attenzione e le aree fluviali, definisce ed individua criteri e parametri per la mappatura del rischio, pianificando e programmando le azioni e le norme d'uso sulla base delle caratteristiche fisiche e ambientali del territorio interessato.

2. Nelle more dell'adeguamento del vigente Piano Regolatore al PGRA, si intende recepita la classificazione della pericolosità sulla base della mappatura definita dal PGRA; la classificazione del rischio viene effettuata mediante l'applicazione Herolite, rilasciata dall'Autorità di Bacino Distrettuale delle Alpi Orientali.

3. Gli interventi e le trasformazioni di natura urbanistica ed edilizia nelle aree individuate e perimetrare dal PGRA sono subordinati al rispetto della disciplina d'uso del PGRA unicamente qualora lo stesso disponga in senso più restrittivo rispetto al PRGC, prevalendo sulle presenti NTA in funzione dell'esigenza di tutela della sicurezza e della pubblica incolumità. Fuori da dette ipotesi trovano applicazione le disposizioni già contenute nelle NTA, che vengono mantenute.”

INDICAZIONI SULLA DOCUMENTAZIONE DA INVIARE ALLA REGIONE FVG

RELATIVAMENTE A VARIANTI AL PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE

Viene, di seguito, elencata la documentazione base necessaria per l'avvio del procedimento inerente alle Varianti al PRGC, con la precisazione che ogni Variante è un caso a sé e che dalla lettura dei relativi atti ed elaborati può emergere l'esigenza di acquisire ulteriore materiale, relativo ad aspetti specifici (viabilità, vincolo idrogeologico, etc.).

Fase di adozione

- una copia in formato digitale della delibera consiliare di adozione (dotata di firma digitale di un rappresentante/funziario del Comune) e degli elaborati di Variante (ciascuno dotato di firma digitale del/i progettista/i e di un rappresentante/funziario del Comune), così come puntualmente elencati nella delibera stessa o almeno nella lettera di trasmissione, da inviare tramite posta elettronica certificata (all'indirizzo territorio@certregione.fvg.it), se necessario con più invii; qualora ciò non fosse possibile, in quanto uno o più file hanno dimensione singolarmente superiore a 100 mb, la medesima documentazione, sempre con le suddette firme digitali, deve essere trasmessa su supporto informatico - CD o DVD - in due copie oppure fornita tramite applicazioni di file sharing pubbliche come "eellbox" e "scambio" (INSIEL) o private come "wetransfer" (all'indirizzo pianificazione@regione.fvg.it), seguita da una PEC che annuncia/formalizza l'invio e fornisce il relativo link;
- se sulla variante è stato espresso il parere geologico (a cui è correlato il parere di compatibilità idraulica ai fini dell'invarianza idraulica), una copia completa dello studio geologico e dello studio idraulico (a meno che non siano adottati come parte integrante della variante, nel qual caso valgono le indicazioni suddette), in formato digitale (con firma digitale del geologo e del Comune);
- una copia completa della documentazione relativa alla VAS - valutazione ambientale strategica, preliminare e/o ordinaria (a meno che tale documentazione non sia adottata come parte integrante della variante, nel qual caso valgono le indicazioni del primo alinea), in formato digitale (con firma digitale del/i professionista/i e del Comune);
- una copia digitale (firmata analogamente a quanto descritto nei casi precedenti) di eventuale documentazione di vario genere citata nella delibera di adozione (pareri vari, direttive, atti di indirizzo, etc.).

Fase di approvazione

- una copia in formato digitale della delibera consiliare di approvazione (dotata di firma digitale di un rappresentante/funziario del Comune) e degli elaborati di variante oggetto della suddetta delibera (ciascuno dotato di firma digitale del/i progettista/i e di un rappresentante/funziario del Comune), così come puntualmente elencati nella delibera stessa o almeno nella lettera di trasmissione, da inviare tramite posta elettronica certificata (all'indirizzo territorio@certregione.fvg.it), se necessario con più invii; qualora ciò non fosse possibile, in quanto uno o più file hanno dimensione singolarmente superiore a 100 mb, la medesima documentazione, sempre con le suddette firme digitali, deve essere trasmessa su supporto informatico - CD o DVD - in due copie oppure fornita tramite applicazioni di file sharing pubbliche come "eellbox" e "scambio" (INSIEL) o private come "wetransfer" (all'indirizzo pianificazione@regione.fvg.it), seguita da una PEC che annuncia/formalizza l'invio e fornisce il relativo link;
- qualora non sia già stata trasmessa in fase di adozione, una copia completa della documentazione relativa alla VAS - valutazione ambientale strategica, preliminare e/o ordinaria (a meno che tale documentazione non sia assunta come parte integrante della variante, nel qual caso valgono le indicazioni del primo alinea), in formato digitale (con firma digitale del/i professionista/i e del Comune);
- una copia in formato digitale delle osservazioni e/o opposizioni presentate alla Variante ed esaminate con la delibera di approvazione;
- una copia digitale (firmata analogamente a quanto descritto nei casi precedenti) di eventuale documentazione di vario genere citata nella delibera di approvazione (pareri vari, intese, etc.).